

COMUNE DI MARSCIANO

Provincia di Perugia

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Approvato con delibera di C.C. n. 38/2014

Modificato con delibera di C.C. n. 8/2016

INDICE

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Soggetto attivo

Art. 3 – Presupposto impositivo e finalità della TASI

Art. 4 – Base imponibile

Art. 5 – Aliquote e detrazioni

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

Art. 7 - Periodo di applicazione del tributo

Art. 8 - Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

Art. 9 - Dichiarazione

Art. 10 - Riscossione

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

Art. 12 – Istituti deflativi del contenzioso

Art. 13 – Dilazioni di pagamento

Art. 14 – Funzionario Responsabile

Art. 15 - Accertamento

Art. 16 – Riscossione coattiva

Art. 17 – Normativa di rinvio

Art. 18 – Efficacia del regolamento

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 D.Lgs. 446/1997, l'istituzione e l'applicazione, nel Comune di Marsciano, della Tassa sui servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti.

Art. 2 – Soggetto attivo

Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente agli immobili assoggettabili la cui superficie insiste, interamente o prevalentemente, sul territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3 – Presupposto impositivo e finalità

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree fabbricabili, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, così come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del decreto-legge n. 201/2011 convertito con Legge n. 214/2011, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 che continuano ad essere assoggettate al tributo (*modificato con delibera C.C. n. 8/2016*).
2. (*abrogato con delibera C.C. n. 8/2016*).
3. Sono assoggettati ad imposizione i fabbricati strumentali all'attività agricola e costituisce presupposto per la loro individuazione, ad eccezione di quelli accatastati in categoria D10, l'annotazione dei requisiti di ruralità da parte dell'Agenzia del Territorio.

4. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificato dal successivo articolo 8 del presente regolamento.

Art. 4 – Base imponibile

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011.

Art. 5 – Aliquote e detrazioni

1. L'aliquota di base del tributo è del 1 per mille.
2. L'aliquota può essere ridotta, con deliberazione del Consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97, fino anche al suo azzeramento.
3. Le aliquote della TASI sono stabilite con apposita deliberazione del Consiglio comunale, da adottarsi entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità con i servizi e con i costi individuati ai sensi dell'articolo 8 del presente regolamento e nel rispetto dei limiti indicati nel presente articolo, anche differenziandole in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.
4. In ogni caso la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non può superare l'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013.
5. Per l'anno 2014 l'aliquota massima non può superare il 2,5 per mille. Per il medesimo anno i limiti di cui al presente comma ed al comma precedente possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a condizione che siano finanziate detrazioni o altre misure, previste dalla deliberazione di cui al precedente comma 3, relativamente alle abitazioni principali ed alle unità immobiliari ad esse equiparate ai sensi dell'art. 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, tali da generare effetti sul carico TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobile.

6. L'aliquota massima prevista per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/1993, n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26/02/1994, n. 133, non può superare in ogni caso l'1 per mille.
7. I predetti limiti massimi e minimi si devono intendere automaticamente adeguati in caso di modifiche legislative successive all'approvazione del presente regolamento.
8. Con la deliberazione di Consiglio Comunale che determina le aliquote della TASI il Comune può stabilire annualmente l'importo che può essere portato in detrazione dell'imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, da applicare alle abitazioni principali ed a quelle adibite direttamente ad abitazione principale di cui al precedente articolo 3.

Art. 6 – Soggetto passivo del tributo

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione limitatamente agli immobili classificati in A/1, A/8 e A/9 o superficie o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari assoggettabili al tributo. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria (*comma modificato con delibera C.C. n. 8 /2016*).
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare soggetta al tributo sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. La misura della TASI posta a carico dell'occupante è pari al 20%, mentre il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale.
3. La legge di stabilità per l'anno 2016 ha escluso dal presupposto oggettivo della tassa le abitazioni principali, anche per la quota a carico degli occupanti/inquilini,

ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ed ha previsto in capo al solo proprietario/possessore il presupposto soggettivo limitatamente alla quota di sua competenza (*comma inserito con delibera C.C. n. 8 /2016*).

4. In caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
6. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7 – Periodi di applicazione del tributo

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato. In mancanza, l'obbligazione

termina dalla data di presentazione della dichiarazione, salvo che l'utente non dimostri con idonea documentazione il momento di effettiva cessazione.

3. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 8 – Individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune

1. I servizi comunali indivisibili, ai sensi del comma 682 della L. 147/2013 sono i seguenti:

- Anagrafe, leva militare, elettorale, stato civile, statistico
- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi e illuminazione pubblica
- Gestione dei beni demaniali e patrimoniali
- Necroscopico e cimiteriale
- Istruzione pubblica
- Polizia locale
- Urbanistica e gestione del territorio, edilizia residenziale pubblica, servizi di protezione civile, parchi e servizi per la tutela ambientale del verde e altri servizi relativi al territorio e all'ambiente, ufficio tecnico

2. Con la deliberazione del Consiglio Comunale che approva le aliquote saranno determinati annualmente i costi dei servizi indivisibili sopra individuati, alla cui parziale copertura la TASI è diretta e la relativa percentuale di copertura.

Art. 9 – Dichiarazione

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU. In sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai

fini dell'IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l'applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

Art. 10 – Riscossione

1. La riscossione della TASI è effettuata direttamente dal Comune, mediante autoliquidazione da parte del contribuente.
2. In deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, il versamento del tributo è effettuato mediante modello F24, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale, al quale si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 241/1997, in quanto compatibili.
3. L'importo minimo dovuto ai fini della TASI è pari ad € 12,00, da intendersi come tributo complessivo da versare su base annua sia dal possessore dell'immobile che dall'eventuale occupante.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 166 Legge n. 296/2006, il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a tale importo.

Art. 11 – Rimborsi e compensazioni

1. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi moratori nella misura di 1 (uno) punto percentuale in aggiunta rispetto al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 per anno solare.
3. Per quanto riguarda la compensazione si applica l'art. 13 del vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 12 – Istituti deflattivi del contenzioso

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs n. 23/2011 si applica all'imposta municipale propria, quindi anche alla sua componente TASI, l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs. n. 218/1997.

Art. 13 – Dilazioni di pagamento

1. Per quanto riguarda le dilazioni di pagamento sulle somme dovute a seguito di avvisi di accertamento dell'imposta in oggetto si applica l'art. 14 del vigente regolamento per la disciplina delle entrate.

Art. 14 – Funzionario responsabile

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 692 L. 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile dell'Imposta Unica Comunale (IUC) a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale di tutte e tre le sue componenti: Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI), della TAssa RIfiuti (TARI) e dell'Imposta Unica Municipale (IMU) compreso il potere di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai tributi stessi.

Art. 15 – Accertamento

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 161 e 162 L. n. 296/2006, i provvedimenti di accertamento in rettifica di dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti e di accertamento d'ufficio per omesse dichiarazioni e/o versamenti della TASI sono notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre

del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati.

2. Entro gli stessi termini sono contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi e il contenzioso per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU e quelle contenute nel regolamento sulle entrate tributarie.
4. Ai sensi dell'art. 1, comma 693 L. 147/2013, ai fini dell'esercizio dell'attività di accertamento, il Comune può invitare i contribuenti, indicandone il motivo, ad esibire o trasmettere atti o documenti, oppure può inviare ai contribuenti questionari relativi a dati ovvero a notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati. L'ente può infine richiedere agli uffici pubblici competenti, dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, con esenzione di spese e diritti.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 698 della L. n. 147/2013, in caso di mancata esibizione o trasmissione di atti e documenti, ovvero di mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o di loro mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele, il Comune può applicare una sanzione amministrativa compresa tra € 100,00 ed € 500,00.

Art. 16 – Riscossione coattiva

In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di cui al precedente articolo 13, entro il termine di 60 giorni dalla notificazione, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 17 – Normativa di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni di cui alla L. n. 147/2013, di cui all'art. 13 D.L.n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché dei vigenti regolamenti comunali in materia tributaria.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali.

Art. 18 – Efficacia del Regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2016.

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MILLUCCI AUGUSTA

CODICE FISCALE: IT:MLLGST51P56D653H

DATA FIRMA: 24/05/2016 14:39:34

IMPRONTA: 63613438626338306164653439356631306634313137633439353738376232333463343333613966